



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : ORDINANZA DIRIGENTE	
N. Atto 91	del 20/01/2022

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale

OGGETTO	ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE - QUARTIERE SAN BIAGIO FABBRICATI SITUATI NELLE STRADE VIA SAN BIAGIO E STRADE, TRAVERSE E CORTI PRIVATE AVENTI ACCESSO DALLA SUDETTA STRADA PUBBLICA.
----------------	--

Uffici Partecipati	
URBANIZZAZIONE	DIREZIONE-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana
AMBIENTE	

COMUNE DI PISA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
VERDE E ARREDO URBANO – EDILIZIA SCOLASTICA E CIMITERIALE
U.O. INFRASTRUTTURA IDRAULICA E FOGNATURE

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE - QUARTIERE SAN BIAGIO

Fabbricati situati nelle strade VIA SAN BIAGIO e STRADE, TRAVERSE e CORTI PRIVATE aventi accesso dalla suddetta strada pubblica.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Autorità Territoriale d’Ambito 2 (A.T.O.2) del 21/12/2001, n. 21, con la quale, a partire dall’1/1/2002, la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) del Basso Valdarno è stata affidata alla società Acque SpA;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno, approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 8 giugno 2017, in particolare:

- l’art. 60: - “Tutti gli insediamenti civili o produttivi che siano dotati di scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura nei casi previsti dal presente Regolamento con costi a loro carico.”;
- l’Art. 63 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche – “Ai sensi degli articoli 107 e 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, devono comunque richiedere l’allacciamento alla fognatura con la presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente, secondo quanto indicato all’Articolo 72.”;
- l’art. 66 - Obbligo di allacciamento. Ordinanze del Sindaco. “Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto separato, i comuni provvederanno ad imporre l’obbligo di allacciamento alla fognatura secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo s’intende esteso a tutte le utenze, sia a quelle nuove sia a quelle già esistenti servite da fognatura pubblica, che non siano ancora allacciate alla stessa. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall’entrata in funzione del sistema separato di fognatura dovranno provvedere, entro il termine che l’amministrazione comunale stabilirà, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere. In caso d’inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi

possono essere eseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine il Comune stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse, laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato;

Visto il “Regolamento dei criteri sanzionatori in ordine al rispetto dell’obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti in aree servite da pubblica fognatura del Comune di Pisa” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.02.2008;

Visto l’art. 107 comma 3°, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” relativo alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

-

tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

ai proprietari dei fabbricati situati in PISA QUARTIERE SAN BIAGIO nelle strade
VIA SAN BIAGIO nel tratto tra Via Santo Pio da Pietralcina e Via Martin Lutero
STRADE, TRAVERSE E CORTI PRIVATE aventi accesso dalle suddette strade pubbliche

- di allacciare gli scarichi dei propri fabbricati alla fognatura nera pubblica collocata nella sede stradale fronteggiante la propria abitazione o l’accesso a strade, traverse e corti private in cui tale abitazione è situata e di eliminare di conseguenza i pozzi neri, i pozzi assorbenti di qualsiasi natura, le fosse settiche di qualsiasi tipo, i piccoli depuratori condominiali, le latrine e gli scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi provenienza che avessero luogo in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura;
- di presentare, entro il termine di **giorni 180 (centottanta)** dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, domanda di allacciamento presso gli Uffici Commerciali della società Acque SpA, con sede in Pisa – Ospedaletto Via Bellatalla n. 1, con le modalità di cui all’art.72 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno;
- di utilizzare, per l’immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, esclusivamente le predisposizioni esistenti in sede stradale installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali, previo pagamento al gestore Acque SpA del corrispettivo di allacciamento;
- di effettuare l’allacciamento alla fognatura separata comunale ed i relativi lavori in sede privata secondo quanto previsto dal regolamento entro e non oltre **giorni 90 (novanta)** dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento da parte del gestore Acque SpA.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;

di partecipare copia dell'ordinanza a:

- Autorità Idrica Toscana
- Acque SpA
- Ufficio Ambiente del Comune di Pisa;
- Consiglio Territoriale di Partecipazione n.5;
- Comando Polizia Municipale.

che la presente ordinanza entri in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

In caso di inadempimento accertato da parte del gestore del servizio idrico integrato Acque SpA, fatto salvo il provvedimento sanzionatorio di cui al "Regolamento dei criteri sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti in aree servite da pubblica fognatura del Comune di Pisa" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.02.2008, si procederà secondo i termini di legge per inosservanza di ordinanza sindacale.

IL DIRIGENTE

Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

DAOLE FABIO / ArubaPEC S.p.A.